



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

PROT. N.

## IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *n-bis*), e l'art. 9, comma 1, lettera *f-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere *f*) e *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che attribuiscono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificato dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 1, della suddetta Direttiva 2006/43/CE, ai sensi del quale gli Stati membri dell'Unione Europea possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, con il quale è stata recepita la Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di svolgimento della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, ai sensi del quale, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

Visto, inoltre, il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, per il quale fine il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei detti principi;

Visto l'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati;

Vista la convenzione, sottoscritta definitivamente in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con Assirevi e l'Istituto nazionale revisori legali (INRL), che hanno costituito, congiuntamente ai funzionari della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), un apposito gruppo di lavoro;

Vista la corrispondenza intervenuta tra i componenti del gruppo di lavoro costituito con la convenzione in data 24 settembre 2014 e in particolare il messaggio in data 4 aprile 2004, contenente in allegato il testo definitivo del principio (*Standard on Audit*) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;

Visto l'articolo 14, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, ai sensi del quale la relazione di revisione predisposta dal

revisore legale o dalla società di revisione legale , in conformità ai principi di revisione di cui al comma 1 dell'articolo 11, deve includere un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, ai sensi del quale le disposizioni dello stesso decreto, incluso l'articolo 14, comma 2, lett. e), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e ai bilanci che iniziano da detta data o successive;

Visto l'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale i commi da 1 a 5 e da 7 a 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato, con parere prot. n. 30162-19/01/2017, reso nell'esercizio della funzione di organo consultivo del Governo, ha sottolineato che l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che stabilisce la decorrenza dei commi da 1 a 5 e da 6 a 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, riprende una disposizione della direttiva 2013/34/UE e che l'adozione del principio professionale (Standard on Audit) 720B costituisce condizione necessaria per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Tenuto conto che, poiché il citato art. 14 del Decreto prescrive al comma 2 che la relazione di revisione - che comprende alla lett. e), oltre al preesistente giudizio di coerenza, anche un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge ed una dichiarazione sugli errori significativi - deve essere redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del Decreto, l'obbligo di includere nella relazione di revisione anche il giudizio di conformità e la richiamata dichiarazione assume carattere di effettività a partire dall'entrata in vigore del presente principio di revisione

Vista la nota di CONSOB prot. n. 65167 del 10 maggio 2017, con la quale si esprime parere favorevole in merito al contenuto dei principi di revisione predisposti dai gruppi di lavoro costituito con la convenzione 24 settembre 2014;

Sottoscritta una convenzione con l'*International Federation of Accountants* (IFAC), per la concessione dei diritti sugli *International Standards on Auditing* e dell'*International Standard on Quality Control 1*;

Considerato l'articolo 7, comma 1, lett. a), del DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, che attribuisce le competenze in materia di revisione legale alla Ragioneria Generale dello Stato e

ritenuto opportune, a fini di certezza del testo e dei termini della decorrenza, l'adozione di apposita determina;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, con la quale sono stati adottati i principi di revisione internazionali ISA dal n. 200 al n. 720, i principi di revisione predisposti al fine di rispettare determinate disposizioni normative dell'ordinamento italiano n. 250 B e n. 720 B

#### DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, il principio allegato (*Standard on Audit*) 720B, elaborato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e sulla base della convenzione del 24 settembre 2014 tra Ministero dell'economia e delle finanze e ordini e associazioni professionali, come previsto dall'art. 27, comma 13, del citato decreto legislativo n. 135/2016.

La versione allegata del predetto principio si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive;

La presente determina e il principio di revisione allegato (*Standard on Audit*) 720B sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale all'indirizzo:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it7opencms/Revisione-legale>

La versione allegata del principio (*Standard on Audit*) 720B sostituisce la versione adottata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014.

I revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell'IFAC.

Roma,

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO